UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

D.R. n. 310 Teramo, 17 SET. 2014

Modifica Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i docenti e i ricercatori

IL RETTORE

VISTI gli articoli 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTA la legge n. 311 del 18 marzo 1958, "*Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari*", ed in particolare l'art. 8;

VISTO il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", ed in particolare gli articoli 11 e 34;

VISTA la legge n. 158 del 22 aprile 1987, , art. 1 "*Incompatibilità e regime di impegno*";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*";

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 "*Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza*", commi 56 e 56 bis;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 53 "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi'*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 6 "*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*";

VISTO il D.R. n. 166 del 24.04.2013 con il quale è stato emanato il Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i docenti e i ricercatori;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012, in particolare l'art. 56;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15.07.2014, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento sopra citato;

D E C R E T A

di modificare il Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i docenti e i ricercatori, emanato con D.R n. 166 del 24.04.2013.

Il testo del Regolamento, come modificato, è in calce al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI

Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle norme di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 così come modificato ed integrato dalla legge 190/2012 e nel rispetto dello stato giuridico, così come ridefinito dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario, le attività compatibili nonché i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, presso soggetti pubblici o privati, da parte dei professori e ricercatori — anche in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato — in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Art. 2
Incompatibilità
1 I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi:
a) che arrechino pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali, così come appositamente disciplinate dallo specifico regolamento d'Ateneo;
b) che possano determinare una situazione di conflitto anche solo potenziale di interessi con l'Università degli studi di Teramo;
c) non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università o che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ateneo di Teramo.
2. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6 – comma 9 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, come disciplinato nell'apposito regolamento d'Ateneo.

Art. 3
Incompatibilità in regime di impegno a tempo pieno
1. L'attività di professore e ricercatore a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale e quant'altro previsto dalle leggi in vigore.

Art. 4
Incompatibilità in regime di impegno a tempo definito
L'attività di professore e ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche, secondo il regime disciplinato dallo Statuto d'Ateneo.

Art. 5
Incarichi non soggetti ad autorizzazione
1. I professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono liberamente, anche con retribuzione:
a) svolgere attività di valutazione e di referaggio;
b) svolgere lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come corsi o moduli didattici;
c) svolgere attività di collaborazione scientifica e di consulenza, non riconducibile a esercizio di attività libero-professionale;
d) svolgere attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
e) esercitare i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali;
f) partecipare a conferenze e convegni;

d) svolgere attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
e) esercitare i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali;
f) partecipare a conferenze e convegni;
g) svolgere incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
h) svolgere gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
i) svolgere gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
l) svolgere gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
m) partecipare a organi, comitati e commissioni di Ateneo
n) svolgere perizie e consulenze tecniche;
o) partecipare a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
p) svolgere attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
q) esercitare cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo;
r) partecipare a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;
2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi, anche retribuiti, conferiti in rappresentanza dell'Università direttamente dal Rettore, sentito il Preside.
3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.
4. Per tutti gli incarichi in cui sia prevista l'erogazione di un compenso, non assoggettati al rilascio delle autorizzazioni i professori e i ricercatori sono comunque tenuti a darne comunicazione al Rettore e al Preside della Facoltà di afferenza.

Art. 6
Incarichi soggetti ad autorizzazione
1.Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione del Rettore, incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Rettore per:
a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici;
b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettere o) e r);
d) partecipazione a concorsi di idee;
e) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge 133/2008;
f) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, ivi inclusa la Presidenza, con caratteristiche analoghe alla figura di

amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale;
g) incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati.
2. I professori e i ricercatori a tempo definito, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo teramano.
I professori e i ricercatori a tempo definito sono tenuti a comunicare al Rettore e al Preside di Facoltà le supplenze loro conferite presso altre università o enti entro 30 giorni dal conferimento.

Art. 7
Procedura di autorizzazione
1. Il docente, oppure il soggetto pubblico o privato che intende procedere al conferimento dell'incarico, devono inviare, anche via mail, la richiesta di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del presente Regolamento al Rettore e contemporaneamente al Preside della Facoltà di appartenenza del docente interessato, di regola, almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'incarico.
2. La domanda deve recare i seguenti elementi:
a) l'indicazione del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico e relativo cod. fisc./part. IVA;
b) l'oggetto dell'incarico;
c) le modalità di svolgimento in relazione al luogo, alla durata (inizio e fine), all'impegno effettivamente richiesto;
d) l'ammontare del corrispettivo
e) la natura giuridico/fiscale dell'incarico
f) la dichiarazione del committente dove indicate le seguenti informazioni:
le norme sulla base delle quali è conferito l'incarico;
la motivazione;
i criteri di scelta.
Solo per le pubbliche amministrazioni devono essere indicati i criteri di scelta corrispondenti ai principi di buon andamento e le misure di contenimento della spesa.
Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, dovrà garantire oltre all'impegno previsto per legge almeno una supplenza nel proprio settore scientifico disciplinare, all'interno della Facoltà di appartenenza (ciascun Preside può accertare solo all'interno della sua Facoltà e non dell'intero Ateneo), ove necessario.
Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà assumere espressamente l'impegno a svolgere le attività didattiche e scientifiche in sede, per come assegnate dal Corso di Laurea e dalla Facoltà, senza alcuna riduzione o variazione in conseguenza dell'impegno fuori sede, nonché a concordare un calendario dell'impegno didattico fuori sede pienamente compatibile con gli incarichi didattici in sede.
3. Il Preside, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Per le richieste di autorizzazione presentate dal Rettore, il Preside, qualora il parere sia favorevole, provvede direttamente entro dieci giorni; in caso ritenga che non ricorrano gli estremi per il parere favorevole rimette la questione al Consiglio di Facoltà.

4. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta valutazione, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Rettore prescinde dall'acquisizione del parere. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al conferente l'incarico . Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, il provvedimento autorizzativo si considera rilasciato.

Art. 8
Reclamo
Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso organo che lo ha emanato, il quale comunica la propria decisione all'interessato entro trenta giorni.

Art. 9
Obblighi di comunicazione
1. L'Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

Articolo 10
Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi retribuiti.

IL RETTORE
Luciano D'AMICO

ARUEO/UPDR/MO/ep